



Provincia di Forlì Cesena  
COMUNE DI GALEATA



VARIANTE AL PIANO ATTIVITÀ ESTRATTIVE COMUNALE  
(P.A.E.) IN ADEGUAMENTO AL P.I.A.E. ED IN VARIANTE  
ALLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE

## 4 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE con SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE

Rev.	Data	Motivo revisione	Rapporto Ambientale e Studio Preliminare Ambientale redatto da
0	25/08/2022	Prima emissione	Feralli e Mendola Associati – studio di geologia tecnica e ambientale di Piero Feralli e Elena Mendola – Geologi  Via Bella n° 6 – 47121 FORLÌ  P. IVA 03373640402 Tel. 0543.30793 cell. 3358012877 – 3396356683 Email: :studioferallimendola@gmail.com PEC: studioferallimendola@pec.it

## INDICE

<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
ART. 1 - (REDAZIONE E FINALITÀ DEL PIANO) .....	3
ART. 2 - (ELABORATI COSTITUTIVI DEI PIANO) .....	3
ART. 3 - (CONTENUTI DEL P.A.E.) .....	4
ART. 4 - (PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO) .....	5
ART. 5 - (DEFINIZIONI) .....	5
ART. 6 - (CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI DI PRIMA LAVORAZIONE).....	6
<b>TITOLO II – ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE .....</b>	<b>6</b>
ART. 7 - (MODALITÀ DI ATTUAZIONE) .....	6
ART. 8 - (PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE) .....	7
ART. 9 - (AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA) .....	7
ART. 10 - (CONTENUTI DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE) .....	8
ART. 11 - (DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE) .....	9
ART. 12 - (PRESCRIZIONI TOPOGRAFICHE RELATIVE ALLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE) .....	10
ART. 13 - (PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI).....	11
ART. 14 - (CONVENZIONE PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA).....	13
ART. 15 - (DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE).....	13
ART. 16 - (DECADENZA, DIFFIDA, REVOCA E SOSPENSIONE, CONCESSIONE).....	13
ART. 17 - (VIGILANZA) .....	14
ART. 18 - (SANZIONI) .....	14
<b>TITOLO III – AREE ESTRATTIVE ZONIZZAZIONI E QUANTITATIVI ESTRAIBILI .....</b>	<b>14</b>
ART. 19 - (OBIETTIVI DI QUANTITÀ).....	14
ART. 20 - (ZONIZZAZIONE E QUANTITATIVI ESTRAIBILI) .....	14
ART. 21 - (MODALITÀ DI INTERVENTO E DI RECUPERO DELLE AREE ZONIZZATE) .....	15
ART. 22 - (DECADENZA DELLE PREVISIONI ESTRATTIVE).....	16
<b>TITOLO IV – NORME PARTICOLARI .....</b>	<b>16</b>
ART. 23 - (DISTANZE).....	16
ART. 24 - (DEROGHE EX ART. 104 D.P.R. 128/59) .....	16
ART. 25 - (ZONE BOSCADE).....	17
ART. 26 - (RETE DI DEFLUSSO) .....	17
ART. 27 - (DECORTICAZIONE E CONSERVAZIONE DEI TERRENO VEGETALE).....	17
ART. 28 - (MATERIALI DI SCARTO) .....	18
ART. 29 - (AREE DI STOCCAGGIO) .....	18
ART. 30 - (PENDENZA DELLE SCARPATE, ALTEZZA DEI FRONTI DI SCAVO).....	19
ART. 31 - (TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE) .....	19
ART. 32 - (RITOMBAMENTI) .....	19
ART. 33 - (INTERVENTI UTILI IN MATERIA DI SICUREZZA TERRITORIALE) .....	20
ART. 34 - (COLTIVAZIONI CONTERMINI) .....	20
ART. 35 - (IMPATTI AMBIENTALI E MITIGAZIONI) .....	20
ART. 36 - (CONTENIMENTO DEL RUMORE).....	20
ART. 37 - (MONITORAGGIO DEL PIANO) .....	20
ART. 38 - (MONITORAGGIO AMBIENTALE).....	21
ART. 39 - (SCHEDE RELATIVE AI POLI E AGLI AMBITI ESTRATTIVI DI PROGETTO).....	23
<b>CONVENZIONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA .....</b>	<b>1</b>

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - (Redazione e finalità del piano)**

Il Comune di Galeata, con la presente variante del proprio P.A.E., si adegua a quanto previsto dal P.I.A.E. (Piano infra-regionale delle Attività estrattive) vigente per il proprio ambito territoriale di competenza, secondo le modalità e le procedure definite da tale piano.

Il P.I.A.E., redatto a norma della L.R. 18 luglio 1991, n. 17 “Disciplina le attività estrattive”, regola le attività estrattive a livello provinciale nell'intento di contemperare le esigenze produttive del settore con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di difesa del suolo e di tutela delle risorse idriche in un quadro di corretto utilizzo del territorio. Il P.I.A.E. è parte del P.T.C.P. di cui all'art. 26 della L.R. 20/2000 e ne rappresenta la specificazione per il settore delle attività estrattive.

Nella redazione delle presenti norme si è tenuto conto delle previsioni del P.I.A.E., redatto dalla Provincia di Forlì-Cesena relativamente all'ambito territoriale forlivese e della legislazione nazionale e regionale del settore e, in particolare la Legge Regionale 18 luglio 1991 n.17, le "Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave" D.P.R. n.128 del 9 aprile 1959 nonché altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

### **Art. 2 - (Elaborati costitutivi del piano)**

Il presente piano è costituito dai seguenti elaborati:

1	RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA				
2	RELAZIONE GEOLOGICO-MINERARIA				
3	RELAZIONE AGRO VEGETAZIONALE				
4	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE				
5	VALSAT - Rapporto Ambientale				
6	SINTESI NON TECNICA				
7	ELABORATI GRAFICI – Inquadramento territoriale				
	7.1	Ambiti e Poli inseriti nel PAE vigente	Scala 1:25.000		
	7.2	Attuazione del PAE vigente	Scala 1:25.000		
	7.3	Richieste di nuovo inserimento	Scala 1:25.000		
	7.4	Aree di variante PAE	Scala 1:25.000		
8	SCHEDE AREE ESTRATTIVE				
		Scheda			
	8.1	AMBITO 1 “VERSARA”	1	Inquadramento cartografico	Scala 1:10.000
			2	Planimetria	Scala 1:5.000
			3	Inquadramento catastale	Scala 1:2.000
			4	Carta geologica	Scala 1:5.000
			5	Carta delle zone incompatibili	Scala 1:10.000
			6	Destinazione urbanistica	Scala 1:5.000

8.2	AMBITO 2 "PRATO"	Scheda		
		1	Inquadramento cartografico	Scala 1:10.000
		2	Planimetria	Scala 1:5.000
		3	Inquadramento catastale	Scala 1:2.000
		4	Carta geologica	Scala 1:5.000
		5	Carta delle zone incompatibili	Scala 1;10.000
		6	Destinazione urbanistica	Scala 1:5.000
8.3	AMBITO 3 "PANTANO"	Scheda		
		1	Inquadramento cartografico	Scala 1:10.000
		2	Planimetria	Scala 1:5.000
		3	Inquadramento catastale	Scala 1:2.000
		4	Carta geologica	Scala 1:5.000
		5	Carta delle zone incompatibili	Scala 1;10.000
		6	Destinazione urbanistica	Scala 1:5.000
8.4	POLO 19 "CASINELLO SPADARANO"	Scheda		
		1	Inquadramento cartografico	Scala 1:10.000
		2	Planimetria	Scala 1:5.000
		3	Inquadramento catastale	Scala 1:2.000
		4	Carta geologica	Scala 1:5.000
		5	Carta delle zone incompatibili	Scala 1;10.000
		6	Destinazione urbanistica	Scala 1:5.000

### **Art. 3 - (Contenuti del P.A.E.)**

Ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della L.R. 17/91, la presente variante del P.A.E. individua:

- a) le aree, ulteriori rispetto ai poli individuati dal P.I.A.E., da destinare ad attività estrattive, entro i limiti individuati dalla pianificazione infraregionale, le relative quantità estraibili, nonché la localizzazione degli impianti connessi;
- b) le destinazioni finali delle aree oggetto delle attività estrattive;
- c) le modalità di coltivazione delle cave e la sistemazione finale delle stesse anche con riguardo a quelle abbandonate e non sistemate;
- d) le modalità di gestione;
- e) le azioni per ridurre al minimo gli impatti ambientali prevedibili.

La variante del P.A.E. del Comune di Galeata, come indicato dall'art. 9 del PIAE, se pertinente alle zonizzazioni realizzate, contiene inoltre:

1. la definizione per ciascun ambito estrattivo degli indici di riferimento per la presentazione dei piani di coltivazione: unità minime d'intervento (U.M.I.), profondità massima di scavo, quantitativo utile estraibile, distanza di rispetto dall'eventuale falda, e tutto quanto non specificato ai precedenti punti b), c) e d);
2. gli approfondimenti che si rendono necessari in relazione ai tematismi riportati nella "Carta dei Temi Sitospecifici", in coerenza con i disposti di cui al successivo art. 33;

3. l'indicazione, fra le aree elencate al precedente punto a), di quelle da sottoporre a Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. 7/04, tenuto conto anche dei contenuti dello Studio di Incidenza del presente strumento;
4. la localizzazione degli impianti di lavorazione, nonché definizione per ciascuno di essi dei relativi indici urbanistici e indicatori di monitoraggio;
5. gli ambiti estrattivi definiti dal presente Piano relativi ad aree oggetto in passato di attività estrattive e non sistemate;
6. l'individuazione di aree/opere/interventi, al di fuori delle zonizzazioni estrattive, ove siano previsti interventi compensativi di riqualificazione ambientale di interesse pubblico, anche in coerenza con la rete ecologica provinciale; prevedendo altresì che tali opere/interventi vengano realizzati attraverso apposito accordo territoriale di cui all'art. 15 della L.R. 20/2000;
7. l'approfondimento e la puntualizzazione degli indicatori di monitoraggio ambientale individuati nelle singole schede dell'Elaborato "Schede delle Aree Zonizzate". Per ogni indicatore ambientale e di attuazione del Piano comunale dovranno essere in particolare esplicitati i relativi target di riferimento, gli scostamenti ammissibili, le eventuali azioni correttive da intraprendere.

#### **Art. 4 - (periodo di Validità del piano)**

Il presente piano, che costituisce variante specifica al P.S.C., ha validità di 10 anni a partire dalla data della sua approvazione, salvo eventuali verifiche, da attuarsi come previsto dall'articolo 6 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17 e s.s.m.m.i.i..

#### **Art. 5 - (Definizioni)**

Ai fini dell'applicazione delle seguenti norme in sede di attuazione della pianificazione comunale si definiscono, in base all'articolo 6 del P.I.A.E. vigente, i seguenti termini:

- a) *attività estrattive*, si intendono gli interventi, in aree diverse dal demanio fluviale, lacuale e marittimo, che comportino modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo diretti alla estrazione ai fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione dei materiali appartenenti alla categoria prevista dal terzo comma dell'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927 n.1443;
- b) *poli estrattivi*, si intendono le aree estrattive di interesse sovracomunale, ovvero gli inviluppi areali definiti dal presente Piano, entro i quali i Comuni procedono, attraverso il P.A.E., alla perimetrazione puntuale degli ambiti estrattivi;
- c) *ambiti estrattivi*, si intendono le aree individuate dal presente strumento, ovvero dalla pianificazione comunale sulla base dei criteri e degli indirizzi di cui al presente Piano; per ogni ambito estrattivo il P.A.E. comunale predisporrà un'apposita scheda d'intervento da osservarsi in sede di attuazione; nell'ipotesi in cui all'interno di un ambito estrattivo il P.A.E. individui più U.M.I. di cui al successivo punto d), la scheda d'intervento provvederà a definire anche le linee guida finalizzate a raccordare fra loro i diversi progetti. Ove il P.A.E. non proceda alla suddivisione in U.M.I. di un ambito estrattivo, si intende che lo stesso è costituito da un'unica unità funzionale;
- d) *unità minime d'intervento (U.M.I.)*, si intendono le porzioni minime in cui, sulla base delle condizioni ambientali e morfologiche dell'area, può essere eventualmente suddiviso dal P.A.E. comunale un ambito estrattivo. Attraverso l'individuazione delle U.M.I., il P.A.E. comunale indicherà gli stralci funzionali minimi dell'ambito estrattivo, definendo, per ciascuno di questi, modalità e tempi d'attuazione. Il P.A.E. indicherà puntualmente le motivazioni (morfologiche, ambientali, fondiari, ...) che giustificano la suddivisione operata. Il piano di coltivazione e di sistemazione finale a corredo della richiesta autorizzativa potrà riguardare una o più U.M.I. all'interno dell'ambito estrattivo

e rispetterà le disposizioni contenute nella scheda d'intervento di cui al precedente punto c), ad una richiesta corrisponderà il rilascio di un unico provvedimento autorizzativo indipendentemente dalle U.M.I. comprese nel progetto. Entro la stessa U.M.I. non possono essere contestualmente rilasciate più autorizzazioni.

#### **Art. 6 - (Classificazione e descrizione degli impianti di prima lavorazione)**

Per impianti di prima lavorazione si intendono:

- a) gli impianti di trattamento per la frantumazione, macinazione, vagliatura, taglio, classificazione, lavaggio e insilaggio dei materiali litoidi;
- b) gli impianti per il recupero del materiale inerte proveniente da scavi o demolizioni;
- c) gli impianti di stagionatura e stoccaggio, accumulo e carico di materiali argillosi.

Per attrezzature di servizio si intendono i manufatti adibiti al ricovero dei mezzi impiegati, al deposito dei materiali e ai servizi del personale addetto.

La "Carta delle zone incompatibili" del P.I.A.E., individua le zone incompatibili sia all'attività estrattiva, sia alla realizzazione di nuovi impianti di lavorazione.

L'articolo 7 delle NTA del P.I.A.E. prevede inoltre quanto segue.

I Comuni, in sede di predisposizione del P.A.E., in base anche ai contenuti della Carta delle zone incompatibili, classificano gli impianti di lavorazione secondo il grado di idoneità ambientale ed urbanistica e promuovono iniziative finalizzate all'adeguamento ed alla razionalizzazione degli stessi, incentivandone il trasferimento qualora non correttamente ubicati.

Per i manufatti di cui al presente articolo, ogni intervento edilizio (demolizione, manutenzione, ristrutturazione e nuova costruzione) è soggetto all'obbligo dell'autorizzazione o della concessione edilizia da parte del Sindaco ai sensi della legislazione urbanistica vigente, ovvero dell'autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione dell'impianto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Le attività di cui al presente articolo, non possono in nessun caso essere svolte all'interno degli ambiti territoriali contrassegnati a vincolo assoluto dalla Carta delle Zone Incompatibili.

Nel territorio del Comune di Galeata non esistono impianti di prima lavorazione attivi e non ne è prevista la realizzazione di nuovi.

## **TITOLO II – ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE**

#### **Art. 7 - (Modalità di attuazione)**

Il Comune di Galeata, nel cui territorio il P.I.A.E. prevede la localizzazione di aree estrattive, con la presente variante adegua il proprio P.A.E. sulla base degli indirizzi e criteri contenuti nelle norme del P.I.A.E..

L'attuazione del piano delle attività estrattive avviene mediante l'individuazione di aree specifiche di intervento, le quali vengono a loro volta distinte a seconda delle loro caratteristiche dimensionali e di potenzialità in: *Poli estrattivi, Ambiti estrattivi comunali, U.M.I.* (Unità Minima di Intervento).

Nel caso specifico, nel P.A.E. comunale è stato individuato un unico Polo a sua volta suddiviso in quattro UMI; tali U.M.I. si possono considerare completamente autonome sia dal punto di vista geomorfologico, infatti sono collocate a notevole distanza tra di loro, e/o a quote diverse e su sponde diverse del Fiume Rabbi, sia dal punto di vista delle proprietà interessate.

A riguardo quindi, le quattro U.M.I. individuate all'interno dell'unico Polo possono essere interessate indifferentemente da un unico provvedimento autorizzativo o da quattro distinti provvedimenti.

Il P.I.A.E. vigente, per il Comune di Galeata, pianifica Poli e ambiti come da successiva tabella con previsioni di quantitativi assegnati al territorio comunale.

Comune	Zonizzazione	Località	Materiale - Disponibilità mc.x 1000						Totale mc.x 1000
			GS	Con	Cal	Tuf	Arg	Tagl	
Galeata	Polo 19	Casinello Spadarano	140						140
Galeata	Ambito 1	Versara						5	5
Galeata	Ambito 2	Prato	40						40
Galeata	Ambito 3	Pantano	120						120

Le zonizzazioni e le modalità di intervento previsto sono specificatamente descritte nelle schede di progetto allegate al presente Piano.

L'inizio dell'attività è consentita previa autorizzazione convenzionata approvata dall'Amministrazione Comunale visto il parere della Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, come previsto dall'Art.11 della L.R. 18 luglio 1991, n.17.

### **Art. 8 - (Piano comunale delle attività estrattive)**

In conformità a quanto disposto dall'articolo 10 "Documentazione a corredo dei P.A.E." delle norme di P.I.A.E. vigente, secondo le quali i P.A.E. comunali saranno costituiti dagli elaborati previsti dall'art. 7 della L.R. 17/91, dalla Circolare della Regione Emilia-Romagna 10/06/1992, la presente variante di P.A.E. è formata dagli elaborati di seguito elencati:

- a) Inquadramenti Territoriali in scala 1:25.000 con:
  - Ambiti e Poli estrattivi zonizzati dal PAE vigente,
  - Stato di Attuazione del PAE vigente,
  - Richieste di nuovo inserimento,
  - Ambiti e Poli estrattivi zonizzati dalla presente Variante di PAE.
- b) Relazione Tecnico Illustrativa
- c) Relazione Geologico-Mineraria
- d) Relazione Agro-vegetazionale
- e) Norme Tecniche d'Attuazione
- f) ValSAT – Rapporto Ambientale
- g) Schede di intervento per ciascun Ambito/Polo così articolate:
  - Sezione tecnico descrittiva
  - Documentazione fotografica
  - Elaborati grafici:
    - Inquadramento cartografico in scala 1:10.000
    - Planimetria in scala 1:5.000
    - Inquadramento catastale in scala 1:2.000
    - Carta Geologica in scala 1:5.000
    - Carta delle Zone Incompatibili in scala 1:10.000
    - Destinazione Urbanistica in scala 1:5.000

### **Art. 9 - (Autorizzazione all'attività estrattiva)**

L'esercizio dell'attività estrattiva è consentito, con provvedimento autorizzativo del Comune, esclusivamente nelle aree previste dai P.A.E. comunali, su parere della Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e previa stipulazione della convenzione di cui all'art. 12 della L.R. 18 luglio 1991, n.17 e nel rispetto delle presenti norme.

L'autorizzazione alla coltivazione è personale (ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione) ed è condizionata dal documentato

possesto dei necessari requisiti imprenditoriali, tecnici ed organizzativi da parte del richiedente.

L'autorizzazione, a norma dell'art. 11 della L.R. 17/1991, determina:

- a) il tipo e la quantità di materiali di cava di cui è consentita la coltivazione con riferimento ai singoli anni di durata dell'autorizzazione stessa;
- b) l'estensione e la profondità massima consentite, riferite a specifici punti fissi di misurazione;
- c) le modalità di sistemazione finale delle aree;
- d) la data di scadenza;
- e) ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'esercizio dell'attività estrattiva, anche a salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale, idrogeologica e igienica.

Qualora l'attività estrattiva debba svolgersi in zone soggette a tutela particolare, l'autorizzazione viene rilasciata previa acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle autorità preposte a tale tutela.

Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite dall'art. 14 della L.R. 18 luglio 1991, n.17.

#### **Art. 10- (Contenuti della domanda di autorizzazione)**

La domanda di autorizzazione all'attività estrattiva ed i contenuti della stessa, si dovranno attenere alle norme dettate dall'articolo 18 delle norme di attuazione del P.I.A.E. vigente, di seguito descritte:

- a) la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva, è redatta ai sensi dell'art. 13 della L.R. 18 luglio 1991 n.17, e con le modalità previste dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40088/125 del 14/09/1994, con la quale è stato approvato il Regolamento per la presentazione alla Commissione Infraregionale per le Attività Estrattive delle domande d'escavazione.
- b) la documentazione tecnica ha lo scopo di consentire un fondato giudizio sulla attività estrattiva in progetto, sulla sua incidenza ambientale, sui tempi e sui modi della sua attuazione e sullo stato dei luoghi successivamente al completamento dell'attività stessa.
- c) nella relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica devono essere descritte le caratteristiche litologiche, geomorfologiche, tettoniche, idrologiche, idrogeologiche, giacimentologiche della zona interessata dall'attività estrattiva; vanno inoltre valutate le condizioni di stabilità precedenti e conseguenti l'attività di cava, le possibili interferenze dell'attività estrattiva col reticolo idrografico superficiale e con le eventuali acque sotterranee. La cartografia relativa, in scala non inferiore a 1:5.000, deve essere estesa a tutta l'area di influenza della cava e corredata da un congruo numero di sezioni geologiche.
- d) nel piano di coltivazione vanno definiti, in modo documentato, la consistenza del giacimento, le fasi temporali di sfruttamento, le modalità di coltivazione, i provvedimenti per ridurre l'eventuale impatto ambientale dell'attività estrattiva, la localizzazione delle aree di accesso e di servizio, l'ubicazione delle discariche e le modalità di accumulo dei materiali di scarto, l'indicazione dei piazzali di deposito e di lavorazione del materiale estratto. La cartografia relativa dovrà essere a curve di livello ed in scala 1:500 (eccezionalmente 1:1.000). Sarà inoltre corredata da un congruo numero di sezioni trasversali e longitudinali in scala 1:200 o 1:500, individuate sul terreno da picchetti di riferimento permanenti. Nelle cave con più fasi di intervento dovrà di regola essere prevista l'attuazione coordinata delle opere di coltivazione e di sistemazione.
- e) nel progetto di sistemazione dell'area di cava dovranno risultare le opere e i lavori da compiere per sistemare la zona interessata dall'attività estrattiva, la morfologia che assumeranno i terreni a recupero ambientale ultimato, l'utilizzazione del suolo prevista e le opere da realizzare per la regimazione delle acque superficiali. I tempi, le modalità e il costo dei lavori e delle opere di sistemazione dovrà essere specificato da un

apposito computo metrico estimativo. La documentazione cartografica e le sezioni dovranno essere in scala idonea ad illustrare compiutamente gli interventi previsti.

- f) oltre alla descrizione tecnica ed alla localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione, dovrà essere redatto un programma economico-finanziario che illustri, in relazione al piano di coltivazione e quindi alla consistenza del giacimento, le previsioni di produzione; l'utilizzazione, la destinazione del materiale estratto ed i programmi di investimento relativi.
- g) adempimenti relativi al D.Lgs. 30 Maggio 2008, n. 117 e s.m.i..

È previsto inoltre che nella redazione della cartografia di base per la predisposizione dei piani di coltivazione e per i progetti di sistemazione siano ottemperate le norme previste dal citato regolamento provinciale approvato con deliberazione del C. P. n. 40088/125 del 14/09/1994.

#### **Art. 11- (Documentazione da presentare a corredo della Domanda di autorizzazione)**

In particolare, gli ATTI AMMINISTRATIVI da allegare sono costituiti dalla seguente documentazione:

- a. titolo conferente la disponibilità dei terreni;
- b. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o, per le società, certificato della Cancelleria del Tribunale, dal quale risultino la ragione sociale, la sede, il legale rappresentante;
- c. estratti di mappa catastale e partita catastale dell'area interessata dall'attività estrattiva;
- d. designazione del Direttore Responsabile ai sensi del D.P.R. n°128 del 1959;
- e. provvedimenti/nulla-osta per aree soggette a particolari vincoli (es.: vincolo idrogeologico);
- f. planimetria in scala 1:2.000 indicante il perimetro dell'area di cava, i limiti individuati dal P.A.E., i confini di proprietà ed il nominativo delle ditte confinanti;
- g. corografia (scala 1:5.000 e 1:25.000) della zona, ove risulti l'ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del territorio limitrofo con evidenziati gli eventuali vincoli esistenti.

Si precisa che potranno essere accolti, in sede di istruttoria, contratti di locazione non ancora registrati purché in convenzione venga specificato che il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato alla presentazione di detti atti perfezionati.

Gli ATTI TECNICI da allegare sono costituiti dalla seguente documentazione:

- 1. cartografia di progetto redatta su rilievo topografico giurato con localizzazione dei termini lapidei;
- 2. relazione tecnica;
- 3. rapporto sulle caratteristiche ambientali comprendente un'esauriente documentazione fotografica;
- 4. relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, giacimentologiche e idrogeologiche dell'area di intervento con relative carte tematiche;
- 5. relazione geotecnica e geomeccanica;
- 6. relazione sull'uso attuale del suolo, sulla vegetazione e sugli effetti dell'intervento sull'assetto vegetazionale con verifica relativa alle specie autoctone con attestazione dell'eventuale insussistenza del vincolo di tutela del sistema boschivo di cui al 2° comma, lettera g) dell'art. 31 della L.R. n.17/91 attraverso specifica certificazione sottoscritta da un tecnico abilitato nel caso in cui l'area di cava ricada all'interno del "sistema forestale boschivo" di cui all'art.10 del P.T.C.P. vigente;
- 7. descrizione e localizzazione degli impianti di trasformazione;
- 8. programma economico finanziario;
- 9. piano di coltivazione della cava completo delle parti relative alla viabilità di cantiere, a quella di collegamento della cava con la rete stradale pubblica, alle attrezzature di servizio ed agli eventuali impianti di lavorazione da installare.;
- 10. progetto di sistemazione durante ed al termine dell'attività estrattiva, con computo metrico di tutte le opere di sistemazione previste;

11. proposta di convenzione conforme allo schema allegato;
12. ulteriore eventuale documentazione tesa a chiarire particolari situazioni;
13. relazione sui rischi per la sicurezza e la salute dei terzi e le misure di prevenzione adottate;
14. relazione sui rischi specifici per la sicurezza e la salute dei lavoratori e sulle misure di prevenzione previste, considerando anche, per quanto applicabili, i contenuti di cui agli articoli 6 e 10 del D.Lgs 624/96 (Documento di Sicurezza e Salute - DSS), la viabilità interna, gli apprestamenti igienico sanitari e di riposo, la sistemazione dei luoghi di lavoro, il soccorso ai lavoratori isolati, l'esposizione al rumore, la presenza di più ditte.
15. procedura di verifica (screening e/o VIA) ai sensi della L.R. 20 aprile 2018, n.4 e s.s.m.m.i.i. (Disciplina della Valutazione dell'impatto ambientale dei progetti).

#### **Art. 12- (Prescrizioni topografiche relative alle domande di autorizzazione)**

Nella predisposizione dei piani di coltivazione e per i progetti di sistemazione dovranno essere ottemperate le seguenti norme:

##### **A) RILIEVO**

- Rilievo dell'intero perimetro dell'area di cava;
- rilievo dei confini di proprietà dove questi sono posti ad una distanza inferiore a 50 m dal perimetro dell'area di cava;
- rilievo di tutte le opere ed impianti pubblici esistenti all'interno dell'area di cava e all'esterno per una fascia di almeno 50 m;
- rilievi di tutti i punti caratteristici del terreno estendendolo oltre il perimetro di cava per una fascia sufficientemente estesa atta a descrivere la situazione idromorfologica del terreno in esame, con particolare riferimento ai corpi idrici superficiali;
- appoggio di tutte le misure ad almeno tre punti fiduciali, istituiti dall'U.T.E., in modo che l'intera area di cava sia inserita all'interno del triangolo fiduciario. Nel caso non sia possibile inserire l'intera area entro il triangolo fiduciario, questa potrà debordare in misura inferiore al 30% dell'area complessiva di cava;
- la tolleranza per tutti gli angoli e le misure dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla Circolare Min. delle Finanze n. 2/88 - Direzione Generale del Catasto, 26 febbraio 1988;
- tutti i rilievi topografici dovranno essere eseguiti con una precisione angolare di almeno 20 cc. e con misurazione della distanza con s.q.m. non superiore a più o meno  $(0.5+0.5xD)$ cm, dove D rappresenta la distanza espressa in chilometri.

##### **B) ELABORAZIONI**

- Tutti i punti battuti avranno numerazione diversa e progressiva;
- tutti i punti battuti dovranno essere riferiti a un sistema locale di coordinate cartesiane;
- tutti i punti dovranno essere quotati altimetricamente, riferendo tutte le quote a uno dei punti fiduciali rilevati, il punto preso come quota dovrà essere descritto a fianco del fabbricato nello schema del rilievo (es. quota riferita al marciapiede);
- la quota del suddetto punto dovrà essere riferita alla quota di livello del mare e potrà essere desunta dal C.T.R. o dalla cartografia dell'I.G.M.;
- tutti i valori risultanti dalle varie elaborazioni non dovranno essere compensati in alcun modo.

##### **C) CARTOGRAFIA DI PROGETTO**

- 1 PLANIMETRIA CATASTALE con indicazione del perimetro dell'area di cava;
- 2 SCHEMA DEL RILIEVO con indicazione dei punti fiduciali utilizzati, delle stazioni e del perimetro dell'area di cava;
- 3 COPIA DELLE SCHEDE CATASTALI DEI PUNTI FIDUCIALI utilizzati;
- 4 LIBRETTO con riportato coordinate e quota altimetrica di tutti i punti battuti;
- 5 PIANO QUOTATO dell'intera area rilevata con indicazione dei punti battuti, relativo numero, quota altimetrica, tracce di sezione, termini, e di quanto altro richiesto nel rilievo. In modo particolare dovrà essere evidenziato il perimetro dell'area di cava.

L'elaborato prodotto dovrà essere in scala 1:5000 (eccezionalmente 1:10000 per le aree particolarmente vaste),,

- 6 CURVE DI LIVELLO DELLO STATO ATTUALE calcolate e disegnate sulla scorta del piano quotato, con equidistanza non superiore a m. 2.00. Per terreni sensibilmente inclinati equidistanze non superiori a m. 5.00. Indicazione del perimetro di cava, dei termini e delle tracce di sezione. L'elaborato dovrà essere prodotto nella stessa scala del piano quotato;
- 7 CURVE DI LIVELLO A STATO FINALE DI SISTEMAZIONE eseguito con le stesse modalità dello stato attuale;
- 8 SEZIONI longitudinali e trasversali eseguite in congruo numero con scala di rapporto uguale in entrambe gli assi non superiori a 1:200 (eccezionalmente in scala 1:500). Nelle stesse dovrà essere disegnato e quotato planimetricamente e altimetricamente:
  - profilo dello stato attuale;
  - profilo di escavazione;
  - profilo di ripristino;
  - livello falda nel periodo di massimo ravvenamento;
  - posizionamento dei termini.

#### D) TERMINI LAPIDEI

- L'intero perimetro di cava dovrà essere segnalato con termini;
- sulle testate di tutte le sezioni di coltivazione e di ripristino dovranno essere apposti termini;
- tali termini dovranno essere realizzati in calcestruzzo con diametro di almeno cm. 30 sporgenti fuori terra per almeno cm. 100 e infissi al suolo quanto basta per renderli inamovibili almeno manualmente, su ognuno dovrà essere riportato in modo chiaro e indelebile un diverso numero progressivo di identificazione;
- tutte le elaborazioni cartografiche successive alla redazione dei piani di coltivazione e dei progetti di sistemazione (stati di avanzamento, varianti, ecc.) devono essere basate o comunque fare riferimento al rilievo topografico originale.

### **Art. 13 - (Procedure per il rilascio delle autorizzazioni)**

Il procedimento autorizzativo è subordinato all'esito delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di impatto ambientale, la L.R. 20 aprile 2018, n.4 "Disciplina della Valutazione dell'impatto ambientale dei progetti" successivamente modificata dalle leggi regionali 24/2018 e 11/2020.

Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) / di VIA emanato obbliga il proponente a conformare il progetto alle condizioni ambientali in esso contenute. Tali condizioni sono altresì vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio degli assensi necessari alla realizzazione del progetto.

Eventuali domande non complete della documentazione prevista agli articoli precedenti o non conformi alle vigenti leggi e norme non saranno accolte e di ciò sarà data comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata R.R..

Eventuali richieste da parte del Comune di supplementi di documentazione e/o di indagini e/o modifiche ai progetti di coltivazione provocano la interruzione dei termini sottoesposti.

#### PROCEDURA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione, ai sensi della L.R. n.17/1991 e ss.mm.ii. dovrà essere presentata secondo le modalità di cui agli articoli 9,10, 11 e 12 delle presenti N.T.A..

L'Ufficio Tecnico, avviato il procedimento amministrativo, trasmetterà la documentazione per le valutazioni e/o nulla-osta di competenza, già munite del parere di massima in merito alla congruità del progetto con il P.A.E. a:

- Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna A.R.P.A.E. – Sezione di Forlì-Cesena;
- Servizio di Igiene Pubblica e Servizio Medicina del lavoro dell'A.U.S.L. di Forlì;

- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna;
- Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, Settore Vincolo Idrogeologico.

La pratica inoltre potrà essere inviata per eventuali pareri anche ad altri Enti, Uffici ritenuti opportuni ai fini del corretto svolgimento della procedura autorizzativa.

L'avviso di avvio di procedimento amministrativo dovrà essere trasmesso ai confinanti ed all'Albo Pretorio.

L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile entro 30 giorni dovrà esprimere il proprio parere, come previsto dalla L.R. n.17 del 1991; in carenza, si attueranno le procedure previste all'art. 14 della L.R. n°17 del 1991.

Entro 30 giorni dall'acquisizione di tutti i pareri, l'Ufficio Tecnico:

- acquisisce il parere della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio;
- comunica al richiedente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, i pareri e le eventuali integrazioni rese necessarie.

La ditta richiedente, nel termine di 60 giorni dalla data della comunicazione, dovrà presentare l'eventuale documentazione tecnica ad integrazione e/o completamento nonché lo schema di convenzione sottoscritto; la richiesta della presentazione di tali elaborati e dello schema di convenzione sottoscritto interrompe i tempi previsti per il rilascio dell'autorizzazione.

Entro 30 giorni dal ricevimento delle integrazioni, se necessarie, e dall'acquisizione del parere della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio, l'Ufficio Tecnico:

- trasmette la pratica alla Giunta Comunale per deliberare l'approvazione della bozza di convenzione e la deliberazione. Successivamente la delibera verrà inoltrata al Notaio, prescelto dal richiedente, per la stipula della convenzione con allegata la polizza fideiussoria.

L'autorizzazione verrà rilasciata non appena il Notaio avrà trasmesso al Comune copia registrata dell'atto stipulato.

La ritardata presentazione dell'interessato per la stipula della convenzione o la ritardata presentazione delle integrazioni provoca l'interruzione dei termini.

#### AUTORIZZAZIONI ALLA COLTIVAZIONE DI CAVE NELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO (ARTT.146 e 159 D.LGS.42/2004)

Nel caso di cave o interventi connessi con le attività estrattive ma non riguardanti in senso stretto le operazioni di scavo in aree esterne a quelle individuate dal P.A.E. (viabilità interna e collegamento delle cave alla rete viaria pubblica, interventi connessi con lo svolgimento delle attività estrattive ecc.) che ricadono in zone soggette a tutela paesaggistico-ambientale, il Comune trasmette alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini la richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata dal richiedente secondo quanto previsto dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/04 relativa al progetto di coltivazione di cava al fine di acquisirne il parere vincolante per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. La Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini provvederà a trasmettere al Ministero della Transizione Ecologica l'autorizzazione paesaggistica, il quale entro 60 gg. dalla data di ricevimento della pratica, potrà esprimersi per esercitare le competenze previste dall'art.2 comma 1 lettera d) della legge 8 luglio 1986 n.349 ed adottare, eventualmente, il decreto di annullamento.

Le disposizioni di cui sopra valgono anche nel caso in cui l'autorizzazione riguardi progetti nuovi o varianti ai piani di coltivazione e sistemazione.

#### INIZIO LAVORI, NOMINA DIRETTORE DI CAVA E SORVEGLIANTE LAVORI, DENUNCIA CAPISALDI.

Almeno 8 giorni prima che i lavori abbiano inizio o vengano ripresi, il titolare dell'autorizzazione deve trasmetterne copia all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, al Responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro della AUSL di Forlì quale denuncia di esercizio (art. 24 DPR 9.4.59 n.128), unitamente a copia del DSS (art. 6 D.Lgs 624/94), alla comunicazione del nominativo della persona designata come Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione (art. 7 D.Lgs 624/96) e al modulo appositamente predisposto (nomina del direttore responsabile e del sorvegliante dei lavori).

Copia di tale modulo dovrà essere trasmessa mediante raccomandata anche al Comune ai sensi dell'art. 28 del DPR 128/59, unitamente alla dichiarazione firmata dal titolare dell'autorizzazione e dal direttore di cava (ove sia persona diversa) della avvenuta posa in opera dei termini lapidei, cementati al suolo e numerati, delimitanti le aree oggetto dell'autorizzazione e di quant'altro previsto dalla convenzione.

#### **Art. 14- (Convenzione per l'autorizzazione all'attività estrattiva)**

Lo schema tipo di convenzione per l'autorizzazione all'attività estrattiva, è allegato al presente piano e ne costituisce parte integrante.

In base all'art.12 della L.R. 18 luglio 1991 n.17 tale convenzione è lo strumento in base al quale il richiedente l'autorizzazione assume l'obbligo di provvedere:

- a) all'esecuzione delle opere di collegamento della cava con le strade pubbliche;
- b) all'esecuzione delle opere che si rendano necessarie per evitare danni ad altri beni ed attività;
- c) alla corretta attuazione del piano di coltivazione;
- d) all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei termini indicati nell'atto di autorizzazione;
- e) alla costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione medesima.

Inoltre, il richiedente l'autorizzazione si impegnerà a versare annualmente al Comune in un'unica soluzione, entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno di attività estrattiva, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale, a titolo di contributo alle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto agli obblighi precedentemente indicati. Tali tariffe devono essere conformi alle disposizioni regionali vigenti.

La proposta di convenzione, che il richiedente è tenuto a presentare assieme alla domanda di autorizzazione, deve essere approvata dalla Giunta comunale.

Il Comune provvede alla stipula della convenzione e al rilascio dell'autorizzazione. La convenzione si perfeziona con la sottoscrizione del proprietario dell'area.

La convenzione è efficace ed impegnativa dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 9.

#### **Art. 15- (Durata dell'autorizzazione)**

La durata dell'autorizzazione e della relativa convenzione non può essere superiore a cinque anni né, di norma, inferiore a tre anni. Se in prossimità della loro data di scadenza non sono state estratte le quantità autorizzate, è ammessa la proroga dell'attività estrattiva fino ad un massimo di un anno, con provvedimento motivato del Comune. Il titolare dovrà presentare la relativa domanda almeno trenta giorni prima della scadenza.

#### **Art. 16 - (Decadenza, diffida, revoca e sospensione, concessione)**

I provvedimenti di decadenza, diffida, revoca e sospensione, concessione sono regolati dagli art. 16, 17, 18 e 19 della L.R. 18 luglio 1991 n.17, che vengono assunti nella loro interezza nel presente articolo.

### **Art. 17 - (Vigilanza)**

Il Comune svolge le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della L.R. 18 luglio 1991 n. 17 e ss.mm.ii. e della presente normativa, nonché di quelle contenute nell'autorizzazione convenzionata.

Il personale addetto al controllo potrà accedere in qualsiasi momento nei cantieri e comunque nelle zone interessate dallo svolgimento dell'attività estrattiva per effettuare ispezioni al fine di verificare il rispetto del progetto approvato e delle presenti norme; dell'avvenuta ispezione verrà redatto un verbale.

In tutte le cave è obbligatoria la messa in opera di termini lapidei cementati al suolo e ben visibili, che delimitino le aree oggetto dell'autorizzazione. Vi sarà inoltre, un caposaldo quotato e picchetti di riferimento in numero e collocazione adeguata all'esecuzione del controllo. La Ditta esercente l'attività di cava è responsabile della loro manutenzione. Per facilitare le operazioni di controllo una copia del provvedimento di autorizzazione dovrà essere sempre presente in cantiere.

La vigilanza in materia di polizia mineraria è svolta dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (L.R. 13/2015).

### **Art. 18 - (Sanzioni)**

L'applicazione delle sanzioni amministrative, che si rendessero necessarie, è regolata sulla base dell'art. 22 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17.

## **TITOLO III – AREE ESTRATTIVE ZONIZZAZIONI E QUANTITATIVI ESTRAIBILI**

### **Art. 19 - (Obiettivi di quantità)**

Ad ogni previsione estrattiva è affidato un obiettivo di quantità di materiale da estrarre nel periodo di validità del piano. Tale quantità di materiale coincide con quella utile per uso commerciale o industriale, il cappellaccio e lo scarto non concorrono all'obiettivo di quantità.

Questi ultimi dovranno essere collocati ed utilizzati come regolato dalle presenti norme.

### **Art. 20 - (Zonizzazione e quantitativi estraibili)**

La presente variante di P.A.E. del Comune di Galeata, in adeguamento al P.I.A.E. individua solamente un polo estrattivo di valenza sovracomunale "POLO 19" compreso nel P.I.A.E. e suddiviso in quattro U.M.I. e tre ambiti, di cui uno precedentemente autorizzato per 4.000 mc. e sottoposto a procedura di screening "AMBITO 9S"/ Versara e mai attuato. Le zonizzazioni all'interno del Comune di Galeata sono riassunte nella tabella successiva comprensiva dei quantitativi disponibili.

Ad eccezione dell'Ambito Versara, dove si prevede l'estrazione di pietra da taglio "pietra serena" per un totale di 5.000 mc, nelle altre aree estrattive il materiale coltivabile è costituito da ghiaia e sabbia per un totale di 300.000 mc.

Tali previsioni sono zonizzate nella cartografia di piano, e le loro caratteristiche sono descritte nelle specifiche relazioni e schede allegate.

**ZONIZZAZIONI E QUANTITATIVI ESTRAIBILI DELLA PRESENTE VARIANTE DEL P.A.E. DEL COMUNE DI GALEATA**

ZONIZZAZIONI	Area estrattiva	Località	Materiale disponibile mc.		Totale mc.
			Ghiaia e Sabbia	Pietra da taglio	
POLO 19 "Casinello-Spadarano"	U.M.I. 1	La Busca	20.000		140.000
	U.M.I. 2	Chiesuole	20.000		
	U.M.I. 3	Fabbrano	45.000		
	U.M.I. 4	Guaralde	55.000		
AMBITO	1	Versara		5.000	5.000
AMBITO	2	Prato	40.000		40.000
AMBITO	3	Pantano	120.000		120.000
<b>TOTALE</b>			<b>300.000</b>	<b>5.000</b>	<b>305.000</b>

**Art. 21 - (Modalità di intervento e di recupero delle aree zonizzate)**

Le modalità di intervento e di recupero ambientale dei poli estrattivi di valenza sovracomunale e degli ambiti estrattivi di interesse comunale individuati dalla presente variante del P.A.E. del Comune di Galeata sono definiti nelle specifiche schede di progetto allegate, che sono da considerare parte integrante delle presenti norme di attuazione.

Tali schede individuano, per ciascuna area, gli orientamenti generali relativi alle modalità di coltivazione, di sistemazione ed alle sistemazioni finali. Le prescrizioni riportate nelle norme particolari del Titolo IV delle presenti norme di attuazione, integrano quanto contenuto delle schede di progetto.

Una volta scavate e sistemate, le aree interessate dall'attività estrattiva devono tornare ad essere inserite armonicamente nel paesaggio. Di norma, il recupero deve essere agricolo o forestale e comunque compatibile con la situazione ambientale della zona di intervento. In casi particolari potranno essere autorizzate sistemazioni finali diverse, purché vengano perseguiti, ove possibile, il restauro naturalistico, gli usi pubblici, gli usi sociali.

Nel caso di incisioni nel rilievo collinare e montano, la morfologia di abbandono ad attività estrattiva ultimata, particolareggiatamente predefinita nel piano di coltivazione e di sistemazione da sottoporre all'approvazione, deve presentare superfici con pendenze tali da consentire il recupero agricolo o forestale delle aree interessate.

Lo scavo di ghiaie e sabbie nelle alluvioni terrazzate può determinare un abbassamento della superficie, ma l'andamento della superficie di abbandono dovrà risultare a dolce piano inclinato oppure essere praticamente parallelo al piano di campagna originario.

Nelle cave di arenaria tipo "pietra serena", quando gli strati interessati sono subparalleli alla superficie, può essere realizzata una superficie finale analoga a quella originaria. Se lo scavo non si spinge verso l'alto fino allo spartiacque, devono essere, comunque, verificate le condizioni di stabilità della pendice originaria residua.

Gli interventi concernenti la parte terminale di dorsali spartiacque possono essere indirizzati in modo da determinare un addolcimento delle pendenze originale, favorendo così una migliore utilizzabilità agronomica della zona.

Nel caso di affioramenti litologici isolati e dominanti sul rilievo circostante, il modellamento di abbandono può ricalcare i più dolci moduli normalmente presenti nella zona.

Ove si presentano pendici piuttosto ripide oppure con stratificazioni coltivabili a reggipoggio o a traverpoggio, i piani di coltivazione e di sistemazione possono, comunque, essere approvati solo se vi sarà prevista la realizzazione di pendenze idonee al rimboschimento o ad altra utilizzazione produttiva del suolo.

Nelle aree estrattive in cui è previsto il ripristino a bosco, è fatto obbligo all'esercente la cava, di garantire la sopravvivenza e la manutenzione delle essenze impiantate per almeno cinque anni, sostituendo, dove necessario, quelle eventualmente non attecchite.

Nei progetti di sistemazione che prevedano specchi d'acqua è necessario che sia verificata la stabilità delle sponde nelle condizioni di massimo invaso e siano indicate tutte le cautele necessarie ad evitare forme di inquinamento; dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e salvaguardate tutte le caratteristiche naturali che garantiscano indefinitamente nel tempo il permanere di condizioni ottimali.

Per il ripristino delle aree è ammesso anche il riporto di materiali esterni non inquinanti e ritenuti idonei allo scopo. L'interessato dovrà produrre i prescritti pareri, nulla osta, autorizzazioni o quant'altro necessario ai sensi delle normative vigenti affinché non si configuri un'attività di discarica abusiva. In particolare dovranno essere prodotti certificati attestanti l'idoneità dei materiali utilizzati nell'operazione di ripristino ambientale e l'assenza di sostanze inquinanti all'interno degli stessi.

### **Art. 22- (Decadenza delle previsioni estrattive)**

Secondo quanto stabilito dal P.I.A.E. vigente, la presente variante al P.A.E. del Comune di Galeata prevede la decadenza di tutte le aree estrattive in essa zonizzate, che non siano autorizzate entro 10 anni dalla data di approvazione del presente Piano.

## **TITOLO IV – NORME PARTICOLARI**

### **Art. 23 - (Distanze)**

Senza l'autorizzazione in deroga di cui al successivo art. 24 sono vietati gli scavi a distanze minori di:

- a) 10 m.: da strade di uso pubblico non carrozzabili;  
da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico-
- b) 20 m.. da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tranvie;  
da corsi d'acqua senza opere di difesa;  
da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette;  
da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;
- c) 50 m.: da ferrovie;  
da opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi;  
da oleodotti e gasdotti;  
da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.

Sono vietati gli scavi a distanza inferiore di m. 5,00 dai confini di proprietà.

Le distanze predette s'intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dell'escavazione.

### **Art. 24 - (Deroghe ex art. 104 D.P.R. 128/59)**

La concessione della deroga alle distanze di rispetto stabilite dall'art. 104 del D.P.R. 9 aprile 1959 e s.s.m.m.i.i. (distanze di sicurezza da strade, corsi d'acqua, linee elettriche e telefoniche, edifici pubblici, acquedotti, gasdotti, ecc.), spetta alla competente Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile sentiti i soggetti proprietari, gestori o competenti per le opere, infrastrutture ed elementi naturali.

Condizione necessaria per la richiesta di deroga è che l'esercente sia in possesso di autorizzazione anche sui terreni oggetto della richiesta in deroga.

### **Art. 25- (Zone boscate)**

Non possono essere autorizzate attività estrattive ricadenti in toto o in parte all'interno delle categorie di bosco di cui alla lettera g) dell'art. 31 della L.R. 17/91 e di seguito riportate:

- g.1) boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30;
- g.2) boschi impianti od oggetto di interventi colturali per il miglioramento della loro struttura e/ o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico;
- g.3) boschi comunque migliorati ed in particolare quelli assoggettati ad interventi di avviamento all'alto fusto;
- g.4) boschi governati od aventi la struttura ad alto fusto;
- g.5) boschi governati a ceduo che ospitino una presenza rilevante di specie vegetali autoctone protette;
- g.6) boschi di cui alle precedenti lettere ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco.

Le aree estrattive inserite nel P.A.E. di Galeata che interessano porzioni di territorio coperte o parzialmente coperte da strutture boschive sono state verificate rispetto ai vincoli posti dall'art. 31 comma 2 lettera g) e quindi stralciate le aree corrispondenti.

La non ricorrenza a tale condizione dovrà essere certificata da un professionista abilitato all'atto della richiesta di autorizzazione.

Nelle aree estrattive per le quali si prevede un ripristino a bosco, la compagine di essenze impiegate deve essere adatta all'ambiente per struttura e composizione, avendo cura di garantire la massima diversità specifica. Il numero di piante per unità di superficie, dovrà essere ottimale rispetto alle caratteristiche del terreno da sistemare e tali da configurare la struttura a bosco. È fatto obbligo all'esercente la cava di garantire la sopravvivenza e la manutenzione delle essenze impiantate per almeno cinque anni, sostituendo, ove necessario, quelle eventualmente non attecchite.

Al momento della presentazione degli strumenti attuativi del P.A.E. dovrà essere comunque eseguita una puntuale verifica della presenza/assenza di dette specie sulla base della "carta degli areali delle specie vegetali autoctone protette", come definita dal P.I.A.E..

Nel caso in cui i progetti relativi alle attività di cava interessi superfici boscate non vincolanti l'attività estrattiva, deve essere prevista una congrua compensazione in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 2 maggio 2012 "Approvazione dei criteri e direttive per la realizzazione di interventi compensativi in caso di trasformazione del bosco, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 227/2001 e dell'art. 34 della L.R. 22 dicembre 2011 N. 21".

### **Art. 26 - (Rete di deflusso)**

Durante le lavorazioni ed a cava esaurita l'acqua di deflusso dovrà essere regimata in modo da evitare erosione e trasporto di materiali a valle. In ogni caso la rete di scolo, presente nella zona prima dell'apertura della cava, non deve essere sconvolta. Le eventuali modifiche ad essa apportate dall'attività estrattiva vanno concordate in precedenza con i proprietari dei terreni interessati.

### **Art. 27 - (Decorticazione e conservazione del terreno vegetale)**

Il terreno vegetale dovrà essere conservato temporaneamente nella cava o nelle immediate vicinanze, qualora individuate dal P.A.E. Particolare cura sarà adottata nel trattamento del top soil evitando di calpestare il materiale con le macchine operatrici, mantenendo aerati e umidi i cumuli che avranno dimensioni contenute. Lo stesso deve essere collocato in posto a seguito della coltivazione quando le modalità di ripristino lo prevedano.

### **Art. 28 - (Materiali di scarto)**

I materiali di scarto provenienti dall'attività estrattiva, sono definiti rifiuti di estrazione dall'articolo 3 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE" e come tali sono disciplinati dal Decreto medesimo.

Tali materiali dovranno essere accumulati per il riutilizzo nell'ambito delle previsioni del piano di sistemazione finale del sito estrattivo stesso.

Durante lo svolgimento dell'attività estrattiva il materiale di scarto deve essere collocato in aree a debole acclività e dotate di caratteristiche di buona stabilità nell'area stessa della cava o su superfici prestabilire e deve essere disposto in modo da potersi integrare facilmente nell'ambiente giusto quanto stabilito dal progetto di coltivazione e sistemazione autorizzato.

E' comunque, vietato lo scarico dei materiali di scarto lungo i pendii o nei corsi d'acqua quando ciò non sia preventivamente autorizzato dalle Autorità competenti sulla base di specifici progetti.

Qualora i materiali di scarto non vengano utilizzati per il restauro ambientale dell'area, dovranno essere allontanati dal sito estrattivo come terre rocce da scavo, ovvero come rifiuto, nel rispetto delle relative normative di settore.

Il piano di coltivazione indicherà le modalità di stoccaggio dando atto delle condizioni di sicurezza dei cumuli, unitamente agli adempimenti previsti nel D. Lgs. 117/2008.

### **Art. 29- (Aree di stoccaggio)**

Nel P.A.E. del Comune di Galeata, le zone per lo stoccaggio del materiale lavorabile sono previste all'interno dell'area di cava.

Le aree per lo stoccaggio temporaneo del materiale estratto in zone prossime alla viabilità, saranno soggette alle seguenti norme:

- a) non possono essere individuate aree di stoccaggio di materiale estratto ricadenti in toto o in parte all'interno delle categorie di bosco, di cui alla lettera g dell'art. 31 della L.R. 17/91,
- b) non possono essere individuate aree per lo stoccaggio di materiale estratto in sovrapposizione alla viabilità di uso pubblico, o pregiudizievoli per la stabilità delle sedi stradali;
- c) al fine di non perturbare l'assetto idrogeologico dei corsi d'acqua, non possono essere individuate aree per lo stoccaggio in adiacenza alle scarpate fluviali od in zone comunque a queste connesse.

Le aree di stoccaggio dovranno essere inoltre individuate in zone non interessate da dissesto, morfologicamente omogenee e con pendenze inferiori al 35%.

Gli eventuali scavi ed i riporti necessari per la regolarizzazione del sito dovranno avere una pendenza calcolata sulla base di una apposita verifica di stabilità a firma di un tecnico abilitato (Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018, Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni").

Il progetto riguardante le aree di stoccaggio sarà oggetto di dettagliato studio geologico-geotecnico esteso a un intorno significativo e di verifica aggiornata delle condizioni geomorfologiche con valutazione della stabilità precedente e conseguente l'attività di stoccaggio, le possibili interferenze col reticolo idrografico superficiale ed eventualmente con le acque sotterranee (oscillazioni nel livello delle falde, direzione di movimento delle acque, sorgenti, pozzi, ecc.). Il progetto dovrà inoltre prevedere le opere di mitigazione dell'impatto ambientale.

Il progetto di sistemazione finale dell'area comprenderà quindi le lavorazioni di sistemazione della zona interessata dall'attività di stoccaggio, la morfologia dei terreni a recupero ambientale ultimato, l'uso del suolo previsto e le opere necessarie per la regimazione delle acque superficiali.

Ogni intervento è soggetto all'obbligo di rilascio del titolo abilitativo da parte del Comune.

### **Art. 30- (Pendenza delle scarpate, altezza dei fronti di scavo)**

La pendenza delle scarpate e l'altezza dei fronti di scavo durante la coltivazione, ed in seguito nelle fasi di ripristino, devono essere tali da garantire le condizioni di massima sicurezza. Le loro caratteristiche devono essere stabilite in fase progettuale, sulla base di appositi calcoli di stabilità a firma di un tecnico abilitato, eseguiti sulla base di prove in sito e/o di laboratorio, anche tenendo conto dei criteri contenuti nel D.P.R. 128/59 e nel D.Lgs. 624/96, tenendo conto anche delle condizioni sismiche locali (D.M. 17 gennaio 2018, Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni").

La stabilità della pendenza e l'altezza delle scarpate, tanto in fase di coltivazione che di sistemazione dovrà essere valutata distinguendo le problematiche legate alle coperture eluvio colluviali e detritiche da quelle legate all'ammasso roccioso o al deposito alluvionale.

### **Art. 31- (Tutela delle acque sotterranee)**

Gli interventi estrattivi del Comune di Galeata prevedono zonizzazioni in corrispondenza sia di rocce marnoso arenacee che di depositi ghiaioso sabbiosi.

Nelle prime sono assenti acquiferi sotterranei significativi.

In corrispondenza delle seconde devono essere installate canne piezometriche omogeneamente distribuite, atte a rilevare l'eventuale presenza di falde, la loro natura, nonché i livelli di piezometrica. Nelle aree interessate da depositi alluvionali ghiaioso sabbiosi o comunque permeabili sarà mantenuto un adeguato franco di rispetto dalla falda freatica, comunque non inferiore ad 1 metro. Tale prescrizione non trova applicazione nei seguenti casi:

- quando sia documentatamente comprovata l'assenza di qualsiasi collegamento con i flussi subalveo del corpo idrico principale,
- quando l'intervento rientra fra quelli utili alla riduzione del rischio idraulico o al miglioramento della regimazione del corso d'acqua, in questo caso schede d'intervento definiscono in modo prescrittivo le modalità da seguire per l'attuazione dei singoli interventi.

Qualora la falda freatica dovesse essere raggiunta nel corso dell'escavazione, la stessa dovrà essere tamponata utilizzando i materiali erroneamente estratti e si dovrà provvedere all'installazione di almeno due pozzi piezometrici per la misurazione del livello della falda e per il controllo della qualità dell'acqua; dell'accaduto dovrà essere data tempestiva comunicazione al competente Ufficio Tecnico comunale per gli opportuni controlli e verifiche, fatti salvi i provvedimenti conseguenti.

Le zonizzazioni sono state mantenute ad una distanza non inferiore a 500 metri da eventuali opere di captazione ad uso idropotabile.

### **Art. 32 - (Ritombamenti)**

Le zone di estrazione dovranno essere recintate e vietate allo scarico di qualsiasi materiale non previsto nel piano di ripristino autorizzato.

Qualora il ripristino della cava preveda il riempimento, anche parziale, degli scavi con materiale proveniente dall'esterno, lo stesso potrà avvenire esclusivamente nel rispetto del D. Lgs. 117/2008 e delle specifiche normative di settore, con particolare riferimento al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 in caso di terre e rocce da scavo ed al D. Lgs. 13 Gennaio 2003, n. 36 in caso di rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione.

### **Art. 33- (Interventi utili in materia di Sicurezza Territoriale)**

Il Comune può, prevedere un uso pubblico dell'area ad estrazione ultimata. In tal caso, la disponibilità e l'opportuna sistemazione finale, faranno parte degli oneri in capo al cavatore da regolamentare e garantire all'interno della convezione stipulata in sede di rilascio dell'Autorizzazione.

A titolo esemplificativo si citano i seguenti usi, relativi sia a compiti di protezione civile, sia al soddisfacimento del fabbisogno di invasi per esigenze idrauliche ed idriche:

- a) i terreni siti in prossimità dei nuclei abitati, che a coltivazione avvenuta possono presentare un andamento pianeggiante, provvisti di idoneo sottofondo possono essere destinati all'atterraggio di elicotteri o all'approntamento di un campo d'emergenza;
- b) la viabilità di collegamento fra le aree estrattive e la viabilità pubblica può essere mantenuta anche dopo l'esaurimento della cava, e utilizzata come pista per i mezzi impiegati nello spegnimento di incendi;
- c) alcuni interventi possono contribuire alla riduzione del rischio idraulico o al miglioramento della regimazione del corso d'acqua.

Il P.I.A.E. prevede già, per l'area estrattiva dell'Ambito 2 "Prato", art. 32 delle norme, una sistemazione finale rispondente agli obiettivi di cui al precedente punto c). La perimetrazione di tale area potrà essere lievemente adeguata all'andamento morfologico dei luoghi, di concerto con l'Autorità idraulica competente, al fine di migliorare l'efficienza idraulica dell'intervento.

### **Art. 34- (Coltivazioni contermini)**

Qualora in un'area zonizzata siano contemporaneamente attive più cave confinanti, le coltivazioni dovranno avvenire senza pregiudizio e danno per le singole parti.

### **Art. 35- (Impatti ambientali e mitigazioni)**

I piani di coltivazione e sistemazione di ciascuna area estrattiva dovranno definire i provvedimenti per ridurre l'eventuale impatto ambientale dell'attività estrattiva, ai sensi della L.R. 4/2018 e s.m.i..

### **Art. 36- (Contenimento del rumore)**

L'incremento del rumore equivalente, dovuto al complesso delle attività di cava, in corrispondenza degli edifici residenziali limitrofi non dovrà superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia.

### **Art. 37- (Monitoraggio del Piano)**

A cadenza annuale, entro il mese di marzo, i Comuni redigono una Relazione sullo stato di attuazione del P.A.E. con evidenziati lo stato della pianificazione comunale, le procedure di valutazione di impatto ambientale concluse o in corso, le attività estrattive in corso, le azioni di monitoraggio effettuate e la verifica dell'andamento dei fabbisogni.

Poiché tale relazione conterrà il dato ambientale scaturito dal monitoraggio degli indicatori ambientali individuati per ogni sito estrattivo e impianto di trattamento, i titolari di ciascuno di essi dovranno trasmettere tempestivamente i corrispondenti dati relativi alla propria attività.

### Art. 38- (Monitoraggio ambientale)

Per ogni intervento estrattivo e di sistemazione dovranno essere definiti specifici piani di monitoraggio ambientale e predisposte reti di monitoraggio dell'area interessata dagli interventi e di quelle limitrofe sulle quali potenzialmente si possono avere effetti a questi legati, allo scopo di verificare la situazione ante operam, durante e al termine del ripristino ambientale. I contenuti del piano di monitoraggio (punti di misura, frequenza, indicatori, ecc.) per ogni intervento vengono riportati anche nell'autorizzazione convenzionata in relazione alle criticità riscontrate e sulla base delle prescrizioni derivanti dalle istruttorie, dai pareri e dalle procedure preventivamente attivate. L'autorizzazione è revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per la incolumità e la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico, ostativi della prosecuzione dell'attività estrattiva.

Per quanto riguarda gli indicatori ambientali, il P.I.A.E. propone le successive tabelle per le zonizzazioni del Comune di Galeata.

La prima tabella è riferita all'Ambito 1 "Versara", l'area estrattiva di pietra da taglio; la successiva è fornita per le seguenti aree: Ambito 2 "Prato", Ambito 3 "Pantano" e Polo 19 "Casinello – Spadarano", in cui si prevede l'estrazione di ghiaia e sabbia.

Categoria	Indicatore	Unità di misura	Scopo	Frequenza	Fonte dati	Modalità di raccolta
Suolo	Quantitativi annui estratti di inerti	m <sup>3</sup>	Verifica attuazione Piano	Annuale	Esercente	Elettronica
Suolo	Disponibilità residue (autorizzato-estratto)	m <sup>3</sup>	Verifica attuazione Piano	Annuale	Esercente	Elettronica
Suolo	Percentuale di materiale estratto rispetto ai residui pianificati	%	Verifica attuazione Piano	Annuale	Esercente	Elettronica
Suolo	Percentuale di materiale commercializzato in Provincia	%	Verifica attuazione Piano	Annuale	Esercente	Elettronica
Suolo	Percentuale di materiale commercializzato fuori Provincia	%	Verifica attuazione Piano	Annuale	Esercente	Elettronica
Suolo	Superficie complessiva dell'area estrattiva autorizzata	m <sup>2</sup>	Verifica attuazione Piano	Annuale	Esercente	Elettronica
Suolo	Totale superficie scavata (planimetria)	m <sup>2</sup>	Verifica attuazione Piano	Annuale	Esercente	Elettronica
Suolo	Totale superficie recuperata (planimetria)	m <sup>2</sup>	Verifica attuazione Piano	Annuale	Esercente	Elettronica
Suolo	Totale superficie da recuperare	m <sup>2</sup>	Verifica attuazione Piano	Annuale	Esercente	Elettronica
Suolo	Recupero inerti, quantitativo di materiali di recupero prodotti/utilizzati	m <sup>3</sup>	Verifica attuazione Piano	Annuale	Esercente	Elettronica
Acqua	Richiesta di acqua (consumo di acqua per tonnellata di prodotto)	M3/ton	Consumi idrici	Annuale	Esercente	Elettronica
Infrastrutture	Numero di camion in entrata/uscita dalla cava	n	Attività cava/Congestione viaria	Annuale	Esercente	Elettronica

<b>Categoria</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Scopo</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Fonte dati</b>	<b>Modalità di raccolta</b>
<i>Rumore</i>	<i>Livelli di rumore in corrispondenza di recettori sensibili vicini</i>	dBA	Verificare il rispetto dei valori limite in corrispondenza dei recettori sensibili		Esercente	elettronica
<i>Suolo</i>	<i>Quantitativi annui estratti di inerti</i>	m <sup>3</sup>	Verifica attuazione Piano	Annuale	Esercente	Elettronica
<i>Suolo</i>	<i>Disponibilità residue (autorizzato-estratto)</i>	m <sup>3</sup>	Verifica attuazione Piano	Annuale	Esercente	Elettronica
<i>Suolo</i>	<i>Percentuale di materiale estratto rispetto ai residui pianificati</i>	%	Verifica attuazione Piano	Annuale	Esercente	Elettronica
<i>Suolo</i>	<i>Percentuale di materiale commercializzato in Provincia</i>	%	Verifica attuazione Piano	Annuale	Esercente	Elettronica
<i>Suolo</i>	<i>Percentuale di materiale commercializzato fuori Provincia</i>	%	Verifica attuazione Piano	Annuale	Esercente	Elettronica
<i>Suolo</i>	<i>Superficie complessiva dell'area estrattiva autorizzata</i>	m <sup>2</sup>	Verifica attuazione Piano	Annuale	Esercente	Elettronica
<i>Suolo</i>	<i>Totale superficie scavata (planimetria)</i>	m <sup>2</sup>	Verifica attuazione Piano	Annuale	Esercente	Elettronica
<i>Suolo</i>	<i>Totale superficie recuperata (planimetria)</i>	m <sup>2</sup>	Verifica attuazione Piano	Annuale	Esercente	Elettronica
<i>Suolo</i>	<i>Totale superficie da recuperare</i>	m <sup>2</sup>	Verifica attuazione Piano	Annuale	Esercente	Elettronica
<i>Suolo</i>	<i>Recupero inerti, quantitativo di materiali di recupero prodotti/utilizzati</i>	m <sup>3</sup>	Verifica attuazione Piano	Annuale	Esercente	Elettronica
<i>Acqua</i>	<i>Livello piezometrico</i>	m s.l.m.	La registrazione delle oscillazioni piezometriche fornisce il quadro conoscitivo dell'eventuale ripercussione delle A.E. sulle riserve idriche	Quadrimestrale	Esercente	Elettronica
<i>Acqua</i>	<i>Soggiacenza</i>	m	Soggiacenza minima e massima annuale	Quadrimestrale	Esercente	Elettronica
<i>Acqua</i>	<i>Analisi chimica delle acque di falda</i>	µg/L	Verifica lo stato chimico della falda	Semestrale	Esercente	Elettronica
<i>Acqua</i>	<i>Richiesta di acqua (consumo di acqua per tonnellata di prodotto)</i>	M3/ton	Consumi idrici	Annuale	Esercente	Elettronica
<i>Infrastrutture</i>	<i>Numero di camion in entrata/uscita dalla cava</i>	n	Attività cava/Congestione viaria	Annuale	Esercente	Elettronica

**Art. 39- (Schede relative ai poli e agli ambiti estrattivi di progetto)**

Per ogni polo od ambito è stata elaborata apposita scheda contenente, fra l'altro prescrizioni relative alle modalità di escavazione e di recupero all'interno delle singole aree estrattive; tali disposizioni, contenute nelle schede monografiche dell'allegato 8 "Schede aree estrattive", sono da considerarsi parte integrante e sostanziale delle presenti norme e i vari progetti presentati dovranno verificarne il rispetto.

**COMUNE DI GALEATA**

Provincia di FORLI' CESENA

Rep. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA**

**AI SENSI DELLA L.R. 18.07.1991, N. 17 ARTT. 11 – 12 – 13 – 14:**

F R A

- **IL COMUNE DI GALEATA**, con codice fiscale n° \_\_\_\_\_ nella persona del responsabile Ufficio Tecnico, \_\_\_\_\_, agente nella suddetta qualità e non altrimenti,

E

- La società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ (Codice fiscale e partita I.V.A. n° \_\_\_\_\_), iscritta al Registro Imprese di \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_, ed al R.E.A. di \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_ rilasciato in data \_\_\_\_\_, legalmente rappresentata dal \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dei terreni in Comune di Galeata, località \_\_\_\_\_, distinti al catasto dei terreni di detto Comune al foglio \_\_\_\_\_ con i mappali \_\_\_\_\_; per una superficie catastale complessiva di mq. \_\_\_\_\_;

**NONCHE'**

*<altri soggetti eventualmente interessati>*

**P R E M E S S O**

- che la società \_\_\_\_\_ è titolare del Rapporto Ambientale positivo con prescrizioni del \_\_\_\_\_, conseguente alla Conferenza dei Servizi Procedura V.I.A., emesso ai sensi del titolo III della L.R. 4/2018 e s.m.i. e relativa decisione finale dell'autorità competente con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con validità decennale;

- che la società \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ con protocollo di ricezione n° \_\_\_\_\_ ha presentato il Piano di Coltivazione ed il Progetto di sistemazione per

il sito estrattivo denominato \_\_\_\_\_, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva per la coltivazione della cava di \_\_\_\_\_ denominata \_\_\_\_\_ con sigla \_\_\_\_\_, situata in questo Comune in località \_\_\_\_\_, per un quantitativo di mc. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, in un quinquennio commercializzabili;

- che l'ambito oggetto dell'attività estrattiva in argomento è ricompreso nell'area di cava denominata \_\_\_\_\_ ed identificato nel PAE del Comune di Galeata, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ed individuata nella cartografia allegata al PAE, avente una potenzialità estrattiva residua di \_\_\_\_\_ mc;

- che la stessa complessiva area estesa anche ad aree limitrofe interessate da viabilità e maggiori superfici interessate principalmente da interventi di sistemazione, bonifiche, piantumazioni e compensazioni, è identificata al Catasto Terreni del Comune di Galeata al foglio \_\_\_\_\_ con i mappali \_\_\_\_\_ della superficie catastale complessiva di mq. \_\_\_\_\_;

- che la disponibilità dei suoli interessati dall'esercizio di cava deriva da \_\_\_\_\_, come sopra detto;

- che pertanto l'area di cui la società \_\_\_\_\_ dispone è di complessivi catastali Ha \_\_\_\_\_:

- che il piano di coltivazione e il progetto di ripristino del sito estrattivo rientrano nell'ambito della L.R. 4/2018;

- che la procedura di V.I.A. si è conclusa con il Rapporto Ambientale in data \_\_\_\_\_, Conferenza dei Servizi \_\_\_\_\_ e relativa decisione finale dell'autorità competente deliberazione di Giunta Comunale \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- che al Rapporto Ambientale sono allegati i pareri di settore espressi in Conferenza di Servizi dagli Enti competenti con partecipazione alla medesima Conferenza di Servizi ai sensi della L.R. 4/18 e s.m.i., ed aventi validità per l'intero decennio \_\_\_\_\_:

- Parere dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile di Forlì \_\_\_\_\_, rilasciato ai sensi dell'articolo 14 della LR 17/91 e s.m.i.
- Parere Azienda U.S.L. \_\_\_\_\_;
- Parere A.R.P.A.E. distretto di Forlì del \_\_\_\_\_;

- Parere del Servizio Tecnico Romagna del \_\_\_\_\_;
- *<altri pareri altri Enti>*
  - che la società \_\_\_\_\_ assume l'impegno di rispettare dette prescrizioni e di attenersi ad esse in ragione dell'accettazione del Rapporto Ambientale del \_\_\_\_\_ e dell'accettazione della presente convenzione;
  - che la società \_\_\_\_\_ ha presentato il Piano di Gestione dei Rifiuti provenienti da Attività Estrattiva D.Lgs. 117/2008 approvato con validità equivalente alla durata dell'autorizzazione all'attività estrattiva;
  - che il piano di coltivazione e il progetto di sistemazione finale del sito sono stati valutati dalla CQAP del Comune di Galeata con parere favorevole con data \_\_\_\_\_;
  - che la società \_\_\_\_\_ dispone dei requisiti imprenditoriali, tecnici e organizzativi attraverso i documenti presentati ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 17/91;
  - che tali atti progettuali propongono le opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche, e quelle atte a prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati;
  - che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 17/91 ed alle specifiche disposizioni delle norme di attuazione del PAE di Galeata in argomento;
  - che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, secondo comma, della L.R. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente convenzione;
  - che ora deve procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine all'attività estrattiva in parola, per quanto espressamente indicato nel suddetto Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi della Procedura di V.I.A. ai sensi della L.R. 4/18 e s.m.i. e relativa decisione finale dell'autorità competente, per quanto indicato nella presente convenzione, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, pur facendo parte integrante della convenzione non sono alla stessa materialmente allegati ma, sono posti agli atti dell'ufficio Tecnico del Comune di Galeata;
  - che detti elaborati di progetto per il quinquennio, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono costituiti da:  
*<elenco di tutti gli elaborati progettuali presentati e di tutti i documenti richiesti dalle NTA del PAE e dalla tipologia di interventi>*

## TITOLO I

### Elementi conoscitivi della cava

Sono indicati nella “Relazione tecnica generale” e qui succintamente ripetuti.

#### ART. 1

(Superficie di cava)

L'area interessata dall'intervento, posta all'interno del sito estrattivo, è di Ha \_\_\_\_\_, per escavazione di \_\_\_\_\_, ed Ha \_\_\_\_\_ circa per aree di servizio poste all'interno del perimetro di cava autorizzato: per vie di accesso alla cava, piazzali, impianti, strade di arroccamento e pertinenze nonché quelle previste dall'art. 104 del DPR 128/59.

L'area complessiva di cui dispone la ditta ha una superficie catastale di Ha \_\_\_\_\_ è parzialmente interessata da viabilità di collegamento della cava alla viabilità pubblica, da opere di consolidamento, bonifica, sistemazione piantumazioni e compensazioni.

#### ART. 2

(Tipo di materiale da coltivare)

Il materiale estrattivo è costituito da \_\_\_\_\_; il volume massimo estraibile è di mc. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) nei cinque anni autorizzati per quanto concerne \_\_\_\_\_, come materiale commercializzabile; così come indicato dagli atti di progetto, in conformità con quanto previsto dal vigente PAE in termini volumetrici per l'area in questione.

#### ART. 3

(Lavori di coltivazione)

La ditta dovrà rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione del materiale di cui sopra:

- a) il terreno agricolo, nonché il terreno sterile scavato, non potrà essere ceduto a terzi, ma dovrà essere accantonato nell'area di cava, per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale;
- b) i lavori dovranno procedere sempre dall'alto verso il basso nel rispetto del Piano di coltivazione di cui agli atti di progetto;
- c) le scarpate, sia durante i lavori che allo stato finale, dovranno essere realizzate in modo da non determinare fenomeni di instabilità sulle stesse o indotti ad aree adiacenti, attraverso valutazioni condotte ai sensi delle norme vigenti. La sistemazione delle aree da ritombare, che prevede profili di abbandono con geometrie indicate nelle tavole di progetto, deve essere studiata in modo da consentire il regolare deflusso delle acque di superficie, evitando sia ristagni idrici che deflussi erosivi.

Le scarpate di abbandono dovranno determinare un andamento di pendio non superiore alla pendenza media di 35°.

Nella predisposizione dei singoli piani di escavazione e durante le fasi di esercizio i fronti di scavo devono essere stabiliti e conformi alle verifiche di volta in volta aggiornate tenendo conto che il territorio è classificato sismico;

Durante la fase di esercizio e la sistemazione finale, le dimensioni dei fossi e dei collettori principali devono essere valutate mediante verifiche idrauliche in modo tale da essere adeguati a smaltire il deflusso idrico anche nei periodi particolarmente piovosi.

Dovrà essere realizzata e mantenuta efficiente, con una costante manutenzione, la rete di scolo per la regimazione delle acque superficiali adeguatamente raccordata ai collettori naturali principali.

Alla base di ogni gradone dovrà essere realizzata e mantenuta efficiente una scolina raccordata ai fossi principali.

Nella determinazione dei tratti di fossi di scolo rivestiti, devono essere adottate soluzioni idonee a controllare la velocità di deflusso dell'acqua e quindi il suo potere erosivo.

Il sistema di regimazione delle acque secondo lo schema indicato, dovrà essere mantenuto costantemente efficiente a cura e spese della Ditta, sino al collettore principale, anche al di fuori del perimetro dell'area di cava.

Dovranno essere rispettate le indicazioni operative contenute nel Piano di Gestione dei rifiuti di attività estrattiva predisposto in base al D.Lgs. 117/08 e facente anch'esso parte integrante della documentazione tecnica e amministrativa allegata alla presente convenzione. In particolare dovranno essere rispettate le modalità di accantonamento del materiale sterile, le fasi operative indicate e le scadenze temporali dichiarate, con particolare riguardo alla permanenza dei materiali nelle aree di stoccaggio individuate nelle planimetrie di piano e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Dovranno infine essere aggiornati il Piano di sicurezza e il DSS interno relativamente agli adempimenti di cui al medesimo D.Lgs. 117/08. Il Piano di gestione dei rifiuti di attività estrattiva viene approvato contestualmente all'autorizzazione all'attività estrattiva, con valenza di anni 5 a far data dal rilascio della medesima autorizzazione; ogni modifica o variante al piano dovrà essere autorizzata dal Comune di Galeata per quanto stabilito dall'art. 5 comma 4 del D.Lgs. 117/08, ed è comunque riesaminato ogni cinque anni;

La società esercente è tenuta a presentare al Comune ogni variazione o modifica del predetto piano di gestione dei rifiuti di attività estrattiva, sia nel caso di prolungamento dell'attività estrattiva di un anno oltre i cinque autorizzati (facoltà prevista dalla L.R. 17/91), sia in caso di prosecuzione dell'attività oltre il primo quinquennio. Inoltre, qualora il prolungamento della coltivazione in virtù della proroga all'autorizzazione quinquennale, comporti il superamento del limite dei tre anni previsto per il deposito di rifiuti derivanti da operazioni di estrazione e trattamento, le strutture di deposito che si verranno così ad individuare dovranno essere oggetto di apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 7 e in tal caso comporteranno ulteriori adempimenti di cui agli artt. 9 e 11 del D.Lgs. 117/08;

d) la ditta esercente dovrà inoltre osservare le seguenti prescrizioni operative generali:

- tutte le scarpate, sia quelle dei fronti di scavo, sia quelle dovute all'accumulo dei materiali di risulta/rifiuti di attività estrattiva, anche in via temporanea, dovranno essere realizzate secondo una pendenza di sicurezza;
- siano evitati rotolamenti di materiale e sia garantita la regimazione delle acque meteoriche da raccordarsi ai fossi esistenti ed agli impluvi saldi in modo tale da evitare erosione, ristagno, ruscellamento e/o fenomeni di instabilità del suolo di qualsiasi entità;
- qualora si presentasse la necessità di migliorare la staticità del sito, sia durante la fase estrattiva, sia ad escavazione avvenuta, dovranno essere realizzate adeguate opere di sistemazione e consolidamento, anche attraverso l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

#### **ART. 4**

(Perimetrazione area di cava)

Prima dell'inizio dei lavori la ditta dovrà verificare, a sue spese, il posizionamento dei picchetti metallici indicanti i vertici della poligonale che delimita la zona di attività e controllare i capisaldi di riferimento.

Tali picchetti inamovibili e visibili sono opportunamente rilevati e cartografati in scala adeguata. Copia di tale cartografia è già parte dell'allegato Piano di coltivazione e redatta in modo tale che l'Ufficio Tecnico Comunale possa procedere ai dovuti controlli. L'avvenuto posizionamento dei picchetti sarà da comunicarsi a cura della ditta esercente all'Ufficio

Tecnico del Comune. La predetta comunicazione potrà avvenire anche contestualmente alla denuncia di esercizio – inizio attività.

La ditta deve inoltre garantire il rispetto delle distanze dai confini di proprietà ai sensi dell'art. 891 del C.C..

#### **ART. 5**

(Cartello all'accesso della cava)

Nella zona di accesso alla cava sarà mantenuto in modo ben visibile un cartello, contenente i dati significativi della cava stessa, quali:

- tipo di materiale estratto;
- denominazione della cava;
- ditta esercente e generalità della stessa;
- direttore dei lavori;
- sorvegliante;
- estremi dell'atto autorizzativo;
- scadenza autorizzazione convenzionata;
- responsabile della sicurezza.

### **TITOLO II**

#### **Tariffe – Garanzie – Obblighi**

#### **ART. 6**

(Denuncia inizio lavori)

La Ditta deve comunicare la data di inizio dei lavori, relativi alla nuova autorizzazione nei termini previsti dall'art. 28 del DPR 9 aprile 1959 n° 128, al Comune, All'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Forlì e all'A.U.S.L. competente. Contestualmente alla denuncia di esercizio la ditta dovrà trasmettere, all'A.U.S.L. competente, copia del Piano di coltivazione della cava, che viene allegato.

La comunicazione, nelle forme della Denuncia di esercizio, deve essere corredata del DSS (Documento di sicurezza e salute), e di ogni altro adempimento previsto dal DPR 128/1959 e dal D.Lgs. 624/96.

#### **ART. 7**

(Durata autorizzazione)

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/91 e dell'art. 17 e successive modificazioni, delle norme tecniche del PAE comunale, la durata dell'autorizzazione è stata fissata in anni \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) comprensiva della fase di estrazione e della fase sistemazione a partire dalla data della notifica alla ditta della relativa autorizzazione.

La ditta dovrà effettuare a proprie spese la registrazione e la trascrizione dell'autorizzazione all'Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.

#### **ART. 8**

(Proroga della convenzione)

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista dall'art. 15, comma 2°, della L.R. 17/91, la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali

proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni uno.

#### **ART. 9**

(Tariffe)

La ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre, una somma in conformità alle tariffe definite dalla Giunta Regionale ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. 17/91. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi e i modi previsti con Provvedimento della Giunta Regionale.

#### **ART. 10**

(Garanzia per gli obblighi della convenzione)

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell'art. 12 della L.R. 17/91, la ditta dovrà prestare al Comune, alla firma del presente atto, una garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni appresso specificate.

a) L'ammontare della garanzia di cui sopra, è stabilito nella misura di € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) corrispondente al 100 per cento della spesa presunta, per l'esecuzione delle opere di sistemazione finale della cava.

b) La garanzia di cui al precedente comma è costituita a mezzo di fidejussione bancaria (o assicurativa) n°..... contratta in data .....svincolabile solo con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico presso l'istituto ....., filiale di .....

c) Il valore della garanzia in questione è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione. L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT.

d) Entro 15 giorni dalla data di scadenza della fidejussione, la ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fidejussore che confermi la permanenza della fidejussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata.

e) La mancata attestazione di cui alla precedente lettera d), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. 17/91 e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie.

f) La ditta si obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola con la quale l'istituto fidejussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla ditta, con congruo anticipo, con reclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile e senza attendere la sentenza giudiziaria.

#### **ART. 11**

(Svincolo della fidejussione)

Lo svincolo della fidejussione è regolato come segue:

a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto, e previa richiesta della ditta, corredata da un'attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopra citati lavori dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal Sindaco sulla base di un'istruttoria dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente;

b) fintanto che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'Istituto o la compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'Istituto o compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine all'esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione Comunale;

c) la ditta dovrà fare inserire nel contratto fidejussorio con l'Istituto o la Compagnia la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

## **ART. 12**

(Lavori di sistemazione finale difformi)

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte del Tecnico Comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministratore comunale concede un termine di 150 (centocinquanta) giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art. 10 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa.

La ditta, in tal caso, dovrà procedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione, dandone attestazione al Comune entro 15 (quindici) giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

## **ART. 13**

(Opere connesse con la coltivazione – Danni)

La ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91, è obbligata:

a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto;

b) a provvedere all'esecuzione di un manto bituminoso sulla strada di accesso della cava alla rete viaria pubblica per una lunghezza di almeno 100 (cento) metri; detta lunghezza potrà essere opportunamente ridotta, d'accordo col Comune, nel caso in cui la cava sia adiacente alla viabilità pubblica;

c) ad una corretta attuazione del precitato Piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;

d) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse e le eventuali sanzioni amministrative;

e) a rispettare le prescrizioni operative e le modalità di gestione indicate nel Rapporto ambientale conclusivo della procedura VIA e nei pareri tecnici a corredo della richiesta di autorizzazione estrattiva.

In particolare, per il contenimento dell'impatto ambientale e la riduzione del disagio della popolazione residente in zona, si dovrà prevedere che:

1) le emissioni sonore, prodotte dai macchinari, dovranno essere innocuizzate in modo da rispettare i limiti previsti dal DPCM 01/03/1991 e del D.Lgs. n. 262 del 04.09.2002;

2) per l'abbattimento delle polveri dovranno essere adottati tutti i necessari provvedimenti affinché siano rispettate le disposizioni vigenti in materia e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui al citato Rapporto ambientale e allegati pareri di settore;

3) per quanto non direttamente specificato nella presente convenzione si rimanda al Rapporto ambientale ed alle specifiche prescrizioni contenute nei pareri tecnici a corredo della richiesta di autorizzazione estrattiva.

#### **ART. 14**

(Registrazione)

La presente convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del D.P.R. 26.4.1986 n° 131, ed eventuali successive integrazioni e modificazioni.

#### **ART. 15**

(Permesso di costruire)

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessaria la concessione edilizia prevista dalla legge 25.11.2002 n. 31 e s.m.i., in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all'art. 12 della L. 31/02. Non necessitano, quindi della concessione edilizia cui alla citata L. 31/02 le installazioni dei macchinari necessari per l'attività e la loro eventuale sostituzione, le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione dei piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava e i successivi interventi di recupero e sistemazione finale. Ogni altro manufatto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente, dovrà essere dotato dello specifico provvedimento il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

#### **ART. 16**

(Mancato pagamento oneri)

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui al precedente art. 9 alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione (art. 16 L.R. 17/91) nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione all'attività estrattiva previa diffida ad ottemperare entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

La sospensione che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; un'eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

### **TITOLO III**

#### **Controlli**

#### **ART. 17**

(Misure e controlli – Relazione annuale sulle attività)

La ditta dovrà presentare all'Amministratore Comunale una relazione annuale sullo stato di fatto dei lavori, sullo stato di avanzamento delle opere previste per ripristino e compensazione, sullo stato di fatto ambientale.

Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto riferita al mese di novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione;
- computo metrico dei materiali utili estratti e commercializzati.

Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre e indicato dalla relazione sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al precedente art. 9. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla ditta.

La relazione dovrà essere trasmessa come perizia tecnica asseverata.

#### **ART. 18**

(Vigilanza e controlli)

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia; la Ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

### **TITOLO IV**

#### **Condizioni particolari**

#### **ART. 19**

(Lavori di Manutenzione)

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree e/o opere pubbliche o di uso pubblico comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva all'uopo fissata all'art. 7 della presente convenzione nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 12 e delle eventuali proroghe previste dal precedente art. 8.

#### **ART. 20**

(Varianti)

Sono ammesse varianti al piano di coltivazione e/o al progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali, degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile.

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 agli artt. 11-12-13-14 e essere oggetto di nuova valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 4/18 e s.m.i..

Ogni variazione del Piano di Gestione dei rifiuti derivanti da attività estrattiva in base al D.Lgs. 117/08 dovrà essere comunicata preventivamente e predisposta con adeguata documentazione tecnica e progettuale e autorizzata dal Comune.

#### **ART. 21**

(Fasi dei lavori di coltivazione e di sistemazione)

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente. Non possono comunque essere apportate varianti agli atti di progetto opportunamente adottati.

I gestori dell'attività estrattiva dovranno garantire l'attecchimento delle piante e/o della copertura erbacea utilizzando adeguati accorgimenti tecnici.

Nell'eventualità che l'attività estrattiva dovesse fermarsi alla fine del prossimo decennio o prima, le scarpate di abbandono e di ripristino dovranno essere conformi a quanto previsto dal piano e a quanto prescritto al precedente art. 3 lettera c).

#### **ART. 22**

(Deroghe ex art. 104, DPR 128/59)

L'escavazione nelle aree di rispetto, così come definite dall'art. 104 del D.P.R. 128/59, sono subordinate al preventivo rilascio dello specifico decreto dell'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena. Condizione necessaria è che l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art.11 della L.R. 17/91 anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga. Se alla stipula della presente convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la ditta non può avanzare richieste in tal senso se non al momento di un rinnovo autorizzativo.

L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

#### **ART. 23**

(Sistemazione finale – Discarica)

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto.

Prima di provvedere all'esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporto di materiali, la ditta dovrà munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi e alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

Il Comune potrà consentire, con apposito atto amministrativo, la permanenza e l'utilizzazione, a fine coltivazione, degli impianti di trattamento, qualora questi vengano asserviti alle operazioni di sistemazione finale dell'area di cava.

Detti impianti dovranno, comunque, essere rimossi alla fine della sistemazione finale.

Nell'ambito di dette operazioni può essere prevista l'utilizzazione degli impianti citati per la preparazione di materie prime secondarie, sentiti gli organi competenti e sulla base delle prescritte autorizzazioni.

#### **ART. 24**

(Rinvenimento di reperti di interesse archeologico o storico)

Preventivamente alla realizzazione di qualsiasi intervento che alteri lo stato dei luoghi (apertura di nuovi fronti di scavo) saranno da eseguirsi, a cura e spese della ditta esercente, indagini archeologiche preventive a mezzo di ricognizioni da parte di personale specializzato e ditte specializzate indicate dalla competente Soprintendenza ai Beni Archeologici dell'Emilia Romagna e comunque con la supervisione tecnica e sorveglianza di funzionari della medesima Soprintendenza competenti territorialmente.

Qualora durante le fasi di escavazione, o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la ditta è tenuta automaticamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 48 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Sindaco.

La ditta è tenuta a sostenere gli oneri di un eventuale scavo archeologico eseguito con indagini archeologiche scientificamente condotte da personale specializzato, anche fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benessere scritto della competente autorità.

## **ART. 25**

(Rinvenimento di ordigni bellici)

Qualora, durante le fasi di escavazione e di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la ditta si impegna a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorità militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali, la ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'autorità militare, anche al Sindaco.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'autorità militare.

## **ART. 26**

(Locali per ricovero e servizi igienici)

I locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze sono già realizzati in box prefabbricati; detti locali sono mantenuti in esercizio in conformità alle norme del DPR 19 marzo 1956, n° 303 e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione finale, di cui all'art. 7 della presente convenzione.

## **ART. 27**

(Eventuali pesature inerti)

Per le operazioni di pesatura inerti è introdotta, all'interno del piazzale di pertinenza della cava, una pesa a bilico a raso di portata idonea, e sarà rimossa, terminata la fase di coltivazione della cava.

## **ART. 28**

(Situazioni non prevedibili)

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quelli autorizzati, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 9 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale. La ditta dovrà produrre a riguardo perizia tecnica giacimentologica che attesti la reale consistenza di detti materiali, la loro natura e il quantitativo, anche con test specifici di laboratorio.

Nel caso in cui i materiali diversi in prima istanza non commerciabili, venissero destinati alla vendita dovrà essere stabilito per essi un prezzo di mercato congruo al loro effettivo utilizzo, rapportando gli oneri da versarsi al Comune di Galeata in ragione della tipologia di impiego e di categoria merceologica. La commercializzazione di detti materiali potrà avvenire solo dopo comunicazione da parte della ditta esercente all'amministrazione comunale tramite l'Ufficio Tecnico (quantità commercializzate, modalità e prezzo di mercato franco cava) e potrà avvenire solo dopo aver ottenuto apposito nulla-osta. L'estrazione, la gestione e l'accantonamento di detti materiali dovrà perseguire le finalità operative e gestionali del piano di coltivazione autorizzato e le norme generali di sicurezza. In particolare, nel caso in cui detti materiali procurino impedimento alle operazioni di estrazione del materiale utile commerciabile anche in termini di condizioni di sicurezza, essi dovranno comunque essere rimossi ed accantonati in area diversa, sempre nel rispetto delle modalità operative e autorizzative del sito di cava.

Nel caso in cui, al variare delle condizioni locali, i materiali preventivamente indicati come utili acquistino caratteristiche scadenti o tali da pregiudicarne la commercializzazione, in ragione delle considerazioni esposte in precedenza nel presente articolo, all'atto della presentazione della perizia giacimentologica il quantitativo di materiali non idonei alla vendita

sarà decurtato dai quantitativi massimi estraibili per il quinquennio. Nel caso di loro commercializzazione anche a condizioni di mercato differenti, valgono le medesime considerazioni di cui sopra.

#### **ART. 29**

(Rinvio alle altre norme vigenti)

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, dai regolamenti di gestione specifici, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

#### **ART. 30**

(Direzione Lavori – disposizioni particolari)

Il direttore dei lavori designato dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 128/59, per quanto attiene il Piano di coltivazione e gli interventi inerenti l'attività estrattiva in generale. Per le opere di mitigazione, ripristino vegetazionale, di compensazione, il direttore dei lavori, se non in possesso di requisiti tecnici e professionali adeguati, dovrà essere coadiuvato da tecnico abilitato nelle fasi di cantiere, sia come assistenza tecnica, sia come supporto operativo e organizzativo.

Lo stato avanzamento lavori per opere di mitigazione, ripristino vegetazionale e compensazione del verde, da presentarsi annualmente, dovrà essere firmato da tecnico abilitato e in possesso dei requisiti professionali adeguati; la predetta relazione dovrà essere vistata dal Direttore dei Lavori designato.

#### **ART. 31**

(Contenzioso)

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da due arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del c.p.c..

Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Forlì.

La decisione dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla costituzione.

Galeata lì,

Per Comune (Il Tecnico Comunale)

---

Per società (L'Amministratore)

---